

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 30.04.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

(MACALI Dr.ssa Emanuela)

## REGOLAMENTO ICI

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aliquote d'imposta
- Art. 3 - Aree fabbricabili
- Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 5 - Presupposto dell'Imposta

### TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 6 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Art. 7 - Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 8 - Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale
- Art. 9 - Pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 10 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 11 - Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

### TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

- Art. 12 - Dichiarazione
- Art. 13 - Modalità di versamento
- Art. 14 - Accertamenti
- Art. 15 - Riscossione coattiva
- Art. 16 - Incentivi al personale addetto

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 - Normativa di rinvio
- Art. 18 - Norme abrogate
- Art. 19 - Efficacia della norma

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

- Visti l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale disciplina la potestà regolamentare dei Comuni;
- Visti l'articolo 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale disciplina la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;
- Vista la legge 21 novembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Visto il vigente regolamento ICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

**Delibera ed approva il seguente regolamento, avente ad oggetto**

## **REGOLAMENTO ICI**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 504/92, nel Comune di FRONT, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/97.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

##### **Art. 2 - Determinazione delle aliquote**

Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

##### **Art. 3 - Aree fabbricabili**

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune.

Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) D.Lgs. 446/97, nel caso di area successivamente divenuta inedificabile a seguito di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata, nel termine massimo di tre anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Per le aree divenute inedificabili e precedentemente soggette a vincolo espropriativo, il sopraindicato rimborso compete per cinque anni.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal regolamento generale sulle entrate.

#### **Art. 4 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di liquidazione/accertamento in relazione alle aree edificabili, la Giunta comunale individua i valori attribuibili periodicamente alle aree fabbricabili, sulla base di specifica relazione tecnica effettuata dall'ufficio tecnico comunale.

Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato ai fini ICI il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati dal Comune, il medesimo non potrà richiedere alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta eventualmente versata.

#### **Art. 5 – Presupposto dell'imposta**

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

---

## TITOLO II

### ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

#### **Art. 6 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali**

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (ora art. 73, comma 1, lett. c), a seguito della nuova scansione normativa introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344), approvato con Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione tuttavia compete anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall'ente e il possessore li abbia concessi in comodato d'uso gratuito.

Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S., che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

#### **Art. 7 – Detrazione per l'abitazione principale**

La detrazione per l'abitazione principale è stabilita in Euro 110,00

La detrazione per l'abitazione principale si applica all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

### **Art. 8 - Estensione della detrazione per l'abitazione principale**

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, viene equiparata all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. l'unità immobiliare precedentemente adibita ad abitazione principale, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti occupata da persone diverse da quelle conviventi al momento del cambiamento di residenza;

L'anno di imposta successivo all'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, dovrà essere presentata dichiarazione I.C.I. supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'agevolazione verrà conteggiata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella con la rendita catastale più elevata.

### **Art. 9 – Pertinenze delle abitazioni principali**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/97, qualora l'ammontare della detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, sarà computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

Ai fini del presente articolo, possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

La pertinenza è considerata parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

### **Art. 10 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art 31, comma 1, lettere a) b) legge 457/78, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Azienda Sanitaria Locale.

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

### **Art. 11 – Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta**

Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e *3bis* L. 133/94, come modificati dal D.P.R. 139/98).

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), l'attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al catasto urbano (esclusa la categoria D10), gli stessi devono ritenersi soggetti all'imposta comunale sugli immobili, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo d'imposta di dimostrare che l'immobile rispetta i requisiti per l'esenzione di cui ai commi precedenti.

---

## **TITOLO III**

### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

#### **Art. 12 – Dichiarazione**

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare gli immobili posseduti sul territorio comunale mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/92, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione.

#### **Art. 13 – Modalità di versamento**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/97, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga data opportuna comunicazione all'Ufficio Tributi comunale entro 30 giorni dal versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta ed in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. In ogni caso deve essere data opportuna comunicazione all'ufficio tributi comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il versamento dell'ICI, da effettuarsi nei termini ordinari di legge, avviene tramite l'agente della riscossione ovvero tramite modello F/24, ove tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda gli avvisi di liquidazione, accertamento e/o di irrogazione delle sanzioni, il versamento, per l'intero importo, deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune.

#### **Art. 14 – Accertamento**

I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

#### **Art. 15 – Riscossione coattiva**

Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.lgs. 446/97, la riscossione coattiva dell'I.C.I. avviene mediante ruolo affidato al concessionario del servizio di riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 639/1910 purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

#### **Art. 16 – Incentivi per il personale addetto**

Sul maggior importo riscosso viene riconosciuto al personale addetto un compenso incentivante.

La misura, le modalità e i termini di attribuzione del compenso di cui sopra sono definiti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

---

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 17 – Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 18 – Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 19 – Efficacia della norma**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, il 1° gennaio 2004, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2003.

Il presente Regolamento è stato modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ..... Le modifiche entrano in vigore e prestano i loro effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000, il 1° gennaio 2007, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero



dell'Interno, 19 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2007 n. 71, con cui è stato differito al 30-04-2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli Enti Locali.